

**REGOLAMENTO DELLA TASSA PER
L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED
AREE PUBBLICHE**

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto della Tassa

Il presente regolamento disciplina l'occupazione del suolo, del soprassuolo e sottosuolo pubblico e l'applicazione della relativa tassa.

Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

Sono parimenti soggette alla tassa, le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico di cui al p recedente comma, con esclusione di balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonchè le occupazioni di spazi soprastanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

La tassa si applica altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private, sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune.

Art. 2

Soggetti Attivi e Passivi

La tassa è dovuta al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.

Art. 3

Occupazione - Criteri di distinzione

Le occupazioni si distinguono in: Permanenti e temporanee.

Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.

Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.

Art. 4

Classificazione del Comune e suddivisione del territorio in categorie

Ai sensi dell'art. 43, 1 comma del D.lgs. 507/93, questo Comune, agli effetti dell'applicazione della tassa, appartiene alla VA classe.

In ottemperanza all'art. 42, comma 3 del predetto D.lgs., il territorio del Comune si suddivide in due categorie, come da elenco e planimetria di suddivisione, allegato 1) al presente regolamento. Le tariffe sono stabilite con riferimento alla I categoria. Per la categoria II le tariffe sono ridotte del 40%.

Art. 5

Determinazione superficie occupata

La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o lineare, sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse. Le occupazioni temporanee, ai fini dell'art. 46 del D.lgs. 507/93, effettuate nell'ambito della stessa categoria, ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.

Art. 6 Calcolo superficie

Le superfici eccedenti i 1000 metri quadrati, sia per le occupazioni temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10%. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino a 100 metri, del 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1000 mq, del 10% per la parte eccedente i 1000 mq.

CAPO II - OCCUPAZIONI PERMANENTI

Art. 7 Occupazione permanente

Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base della tariffa, deliberata dal Comune, nei termini di cui all'art. 40, comma 3 del D.lgs. 507/93, nell'ambito delle tariffe minime e massime previste dalle disposizioni vigenti.

Art. 8 Occupazioni con tende

Per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, la tariffa è ridotta del 70%.

Art. 9 Passi carrabili - definizione, tariffe

Sono considerati passi carrabili quei manufatti, costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

La tassa è commisurata alla superficie occupata risultante dall'apertura dell'accesso per la profondità del marciapiede o manufatto.

Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a mq. 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite, è calcolata in ragione del 10%.

Per i passi carrabili, la tariffa ordinaria è ridotta del 50%.

Art. 10
Passi carrabili - divieto di sosta

Su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui all'art. 44, comma 7, D.lgs. 907/93 e tenuto conto delle esigenze di viabilità, il Comune può, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata nell'area antistante gli accessi stessi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di 10 mq. e non consente alcuna opera nè l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.

la tassa va determinata con tariffa ordinaria ridotta del 90%.

Art. 11
Passi carrabili non utilizzati

La tariffa è ridotta del 90% per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e comunque di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.

Art. 12
Passi carrabili accesso impianti distributori carburanti

Per i passi carrabili di accesso agli impianti per la distribuzione dei carburanti, la tariffa è ulteriormente ridotta del 50%.

Art. 13
Passi carrabili - assolvimento definitivo

La tassa relativa all'occupazione con passi carrabili può essere definitivamente assolta il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo.

Art. 14
Passi carrabili - Rimessa in pristino

In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

CAPO 111 - OCCUPAZIONI SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO

Art. 15
Occupazioni sottosuolo e soprassuolo con condutture, cavi, ecc.

Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale, con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, sono tassate in base ai criteri stabiliti dai successivi artt. 16 e 17. Il Comune ha sempre facoltà di trasferire ad altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti; tuttavia, quando il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in

muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti.

Il Comune, qualora provveda alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, ha diritto di imporre, 01 tre la tassa di cui al comma 1, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie, pari al 50% delle stesse.

Art. 16

Occupazione condutture, cavi, ecc. - determinazione tariffe

La tassa per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale, di cui al precedente art. 15, è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade comunali, per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazioni di pubblici servizi, la tassa è dovuta nella misura complessiva di L. 50.000.=, indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni medesime. La tassazione viene stabilita in misura uguale per le due categorie individuate all'art. 4 del presente regolamento.

Art. 17

Occupazioni temporanee con cavi, condutture ecc.

Per le occupazioni temporanee di cui al comma 5 dell'art. 47 del D.lgs. 507/93, la tassa, in deroga a quanto stabilito per le occupazioni temporanee dai successivi articoli, è in misura forfettaria.

Art. 18

Distributori di carburanti e di tabacchi

Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale e per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale, la tassa è dovuta con le modalità di cui all'art. 48 del D.lgs. 507/93.

CAPO IV - OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Art. 19

Occupazioni temporanee - criteri commisurazione e fasce utilizzo giornaliero

Per le occupazioni temporanee, la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie individuate nell'art. 4 del presente regolamento, in rapporto alle ore di occupazione.

I tempi di occupazione giornaliera e le relative misure di riferimento sono i seguenti:

- a) occupazione fino a 6 ore: riduzione del 10 per cento
- b) occupazione oltre 6 e fino a 12 ore: riduzione del 5 per cento
- c) occupazione oltre 12 e fino a 24 ore: tariffa intera.

Art. 20

Occupazioni temporanee riduzioni e maggiorazioni

Per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni, la tariffa è ridotta del 50%.

Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio delle attività edilizie, sono ridotte del 50%.

Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta del 70%. Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa viene determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgenti dai banchi o dalle aree medesime.

Le tariffe sono ridotte del 50% per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, dagli esercizi pubblici e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto.

Sono ridotte dell'80% le tariffe poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e del 50% le tariffe per le occupazioni temporanee per i fini di cui all'art. 15 del presente regolamento.

Le occupazioni con autovetture di uso privato, realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, sono soggette alla tassa con tariffa ordinaria.

Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80%.

Art. 21

Riscossione mediante concessione

Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, è disposta la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%.

CAPO V - ESENZIONI ED ESCLUSIONI

Art. 22 Esenzioni dalla tassa.

Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507:

- a) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, letto c), del T.U. imposte sui redditi (D.P.R. 917/86) per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;
- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- f) le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap.

Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:

- a) commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;
- b) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie, in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al Regolamento di Polizia Urbana; la durata dell'occupazione non può essere superiore a giorni 30;
- c) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture, di durata non superiore ad un'ora;
- d) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purchè siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili; la durata dell'occupazione non può essere superiore a giorni 30;
- e) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potature di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore.

Art. 23 Esclusione dalla tassa

Ai sensi dell'art. 38, comma 2, del D.lgs. n. 507/1993 la tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato.

Ai sensi dell'art. 44, comma 7 del medesimo Decreto, la tassa non è dovuta per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

CAPO VI - DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

Art. 24

Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione

Chiunque intenda occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda, in carta legale, all'Amministrazione Comunale.

Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso nonchè la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonchè a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.

Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.

Inoltre l'Amministrazione Comunale potrà richiedere un deposito cauzionale nella misura che sarà stabilita dal competente ufficio.

Dovranno essere prodotti tutti i documenti che l'Amministrazione richiederà ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.

Qualora l'occupazione riguardi casi particolari, l'Amministrazione, entro 15 giorni dal ricevimento della domanda, potrà richiedere documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.

Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno 15 giorni prima della data da cui decorrerà l'occupazione.

L'obbligo della richiesta ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa.

Art. 25

Denuncia occupazioni permanenti

Per le occupazioni permanenti, ai sensi dell' art. 50 del D.lgs. n. 507/93, la denuncia, redatta sugli appositi moduli predisposti e gratuitamente disponibili presso il competente ufficio del Comune, deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.

L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempre che non si verificano variazioni nella occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo.

Art. 26

Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante

Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune, sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo, non devono richiedere permesso di occupazione.

Art. 27

Concessione e/o autorizzazione

Nell'atto di concessione e/o autorizzazione rilasciata dal Comune sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima.

La concessione deve, inoltre, contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della occupazione.

E' fatto salva in ogni caso l'obbligatorietà concessionario di non porre in essere intralcio alla circolazione dei veicoli pedoni.

La competente autorità comunale dovrà esprimersi sulla concessione e/o autorizzazione o sul diniego per le occupazioni permanenti entro 30 giorni dalla domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione di cui al comma 6 dell'art. 24 del presente Regolamento.

Per le occupazioni temporanee il termine per la concessione o diniego è stabilito in non più di 15 giorni dalla presentazione delle domande o dalle date di presentazione della documentazione.

Il Comune per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

Art. 28 Occupazioni d'urgenza

Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o di concessione che verrà rilasciato a sanatoria.

In tal caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale anche via fax o con telegramma. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente Regolamento.

Art. 29 Rinnovo della concessione e/o autorizzazione

Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o l'autorizzazione all'occupazione, possono richiederne il rinnovo, motivando la necessità sopravvenuta. Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalità prevista per il rilascio dai precedenti articoli.

La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, per le occupazioni temporanee, almeno 5 giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e del canone di concessione, se dovuto.

Art. 30 Decadenza della concessione e/o autorizzazione

Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:

- le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
- l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;
- la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente e nei 15 giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;
- il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e del canone di concessione, se dovuto.

Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.

Art. 31 Revoca dalla concessione e/o autorizzazione

La concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico è sempre revocabile per motivi di pubblico interesse.
In caso di revoca l'Amministrazione restituirà la tassa già pagata per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi o quant'altro.

Art. 32 Obblighi del concessionario

Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.
Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati dal Sindaco, l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.
E' pure fatto obbligo al concessionario, oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.
Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.

Art. 33 Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive

Fatta salva ogni diversa disposizione di legge e provvedendo comunque alla riscossione della tassa, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche non sanabili, per i quali non è possibile rilasciare concessione, il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi.

CAPO VII – SANZIONI

Art. 34 Sanzioni Soprattasse

Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D.lgs. 507/1993:

- Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
- Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
- Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati entro 30 giorni successivi alla data di scadenza, stabilita nell'art. 50, comma 1, D.lgs. 507/93, le soprattasse sono ridotte rispettivamente alla metà ed al 10 per cento.
- Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto.

Pene pecuniarie

- Per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia e per qualsiasi altra violazione al presente regolamento si applica una pena pecuniaria da L. 50.000.= a L. 150.000.=, da determinare in base alla gravità della violazione.
- La determinazione della sanzione è demandata ad apposita ordinanza sindacale e l'applicazione è irrogata dal Funzionario responsabile del servizio.
- La pena pecuniaria è irrogata separatamente all'imposta e relativi accessori e negli stessi termini per il recupero dell' imposta non dichiarata o dovuta. Dovrà essere motivatamente esposto l'oggetto della violazione commessa e l'ammontare della sanzione irrogata.

CAPO VIII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 35

Versamento della tassa

Per le occupazioni permanenti il versamento della tassa dovuta per l'intero anno del rilascio della concessione e/o autorizzazione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e/o autorizzazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio medesimo.

Negli anni successivi a quello del rilascio, in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato nel mese di gennaio.

Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune, con arrotondamento a mille lire per difetto, se la frazione non è superiore a L. 500.000= o per eccesso se è superiore.

Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione di apposito modulo di versamento in conto corrente postale, da effettuarsi in concomitanza al rilascio del relativo atto di concessione e/o autorizzazione.

Art. 36

Accertamenti e Rimborsi

Per l' accertamento ed eventuali rimborsi, si applica l'art. 51 del D.lgs. 507/93.

Art. 37

Riscossione coattiva

La riscossione coattiva della tassa si effettua, secondo le modalità previste dall'art. 68 del D.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43, in unica soluzione. Si applica l'art. 2752 del Codice Civile.

Art. 38

Norme transitorie

La tassa, per il solo anno 1994, è dovuta, ai sensi dell'art. 56 del D.lgs. n. 507/93. come segue:

- a) comma 3 - I contribuenti tenuti al pagamento della tassa per l'anno 1994, con esclusione di quelli già iscritti a ruolo, devono presentare la denuncia ed effettuare il versamento entro il 29 giugno 1994. Nel medesimo termine va effettuato il versamento

dell'eventuale differenza tra gli importi già iscritti a ruolo e quelli risultanti dall'applicazione delle nuove tariffe adottate dall'Amministrazione;

b) comma 4 - Per le occupazioni di cui all'art. 46 del D.lgs. 507/93, la tassa è pari all'importo dovuto per l'anno 1993 aumentato del 10 per cento, con una tassa minima di L. 50.000.=.

c) comma 11 bis - per le occupazioni temporanee, effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa è determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1993, aumentante del 50 per cento;

d) comma 5 - Le riscossioni e gli accertamenti relativi ad annualità precedenti a quella in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni previste dal capo secondo del D.Lgs. 507/93, sono effettuati con le modalità ed i termini previsti dal T.U.F.L., approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni. La formazione dei ruoli, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 68 del D.P.R. n. 43 del 28 gennaio 1988, riguarderà la sola riscossione della tassa dovuta per le annualità fino al 1994.

Art. 39

Entrata in vigore

Il presente Regolamento, entra in vigore secondo le modalità previste dall' art. 75 dello statuto Comunale.